

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Commissione politiche del lavoro e politiche sociali

Relazione sull'art.38 della L. n° 448/2001

(Legge Finanziaria per il 2002)

Assemblea, 30 maggio 2002

INDICE

INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI

Analisi delle norme	Pag. 3
1. Trattamento minimo e maggiorazioni sociali delle pensioni.	Pag. 5
2. Assegno sociale.	Pag. 6
3. Pensione sociale.	Pag. 6
4. Trattamento in favore degli invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti e pensionati di invalidità.	Pag. 7
Valutazioni	Pag. 7
a) Data base.	Pag. 8
b) Requisito di età	Pag. 9
c) Misura della prestazione	Pag. 9
d) Complessità normativa	Pag. 9
e) Limiti di reddito	Pag. 10
f) Perequazione	Pag. 10
h) Sanatoria	Pag. 11
Allegati	Pagg. 12ss

INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI

Analisi delle norme

La legge finanziaria per il 2002 stabilisce, all'art.38 (all.1), l'innalzamento a 516,46 euro (1.000.000 di lire) mensili, per 13 mensilità, qualora inferiori, dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi ovvero dei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi, delle pensioni sociali, degli assegni sociali nonché delle prestazioni di invalidità.

Il beneficio compete purché il titolare dei trattamenti pensionistici/assistenziali abbia:

a) un'età non inferiore a 70 anni, salve le riduzioni in relazione all'anzianità contributiva posseduta. E' infatti, prevista la diminuzione anagrafica di un anno ogni 5 anni di contribuzione (o frazione pari o superiore a 2 anni e mezzo) con il limite massimo di 5 anni (all.2).

Per le pensioni di reversibilità si tiene conto dell'età del titolare e della contribuzione versata dal dante causa.

L'età è fissata a 60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti - titolari di prestazioni di invalidità civile - e per i pensionati di inabilità;

b) un reddito annuo relativo al 2002 individuale inferiore a 6.713,98 euro (lire 13.000.000) ovvero cumulato con quello del coniuge inferiore a 11.271,39 euro (lire 21.824.000).

A tal fine vanno computati i redditi presuntivi del titolare e del coniuge assoggettabili all'IRPEF a tassazione sia corrente che separata, ovvero tassati alla fonte oppure esenti (all.3). Diversi proventi sono esclusi da tale determinazione, come, ad esempio, il reddito della casa di abitazione.

Ovviamente l'aumento disposto dalla L. 448/2001 è attribuito fino concorrenza dei predetti limiti.

L'aumento spetta dal 1 gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età.

L'INPS ha provveduto, con notevole solerzia, fin dal 1° gennaio 2002, alla liquidazione della maggiorazione in questione a circa 610.000 pensionati che già beneficiavano della maggiorazione sociale o dell'aumento sociale ovvero della maggiorazione dell'assegno sociale oppure dell'INVCIV. Ciò in quanto la situazione codificata nel data base delle pensioni e nel Casellario centrale dei pensionati ha consentito di ritenere ragionevole la sussistenza del diritto al beneficio dell'art.38.

Di conseguenza potrebbe verificarsi il venir meno del predetto miglioramento per un numero valutato statisticamente esiguo di coloro ai quali è stato erogato il trattamento migliorativo alla data suddetta.

Altri circa 1.600.000 di titolari (compresi quelli residenti all'estero), invece, sono stati invitati, essendo stati riconosciuti potenziali aventi diritto, a comunicare all'INPS i redditi presuntivi propri e del coniuge relativi all'anno 2002 ai fini dell'eventuale liquidazione del miglioramento di che trattasi. Tale individuazione è avvenuta considerando innanzitutto i percettori di trattamenti inferiori a 516,46 euro mensili; la successiva selezione è stata poi effettuata in base all'età e alla possibile riduzione della stessa considerando l'anzianità contributiva. Rispetto ai possibili destinatari complessivi, l'INPS non ha potuto tenere conto dei futuri percettori di pensione di invalidità civile e dei soggetti di età inferiore a 70 anni ma con "posizione previdenziale silente". Nell'allegato 4 sono indicati i numeri relativi alle diverse regioni.

In sostanza, perciò, sono stati individuati, come detto, circa 610.000 immediati beneficiari e 1.600.000, invece, come potenziali aventi diritto rispetto ad una platea complessiva di circa 6.550.000 soggetti con una prestazione inferiore al 1.000.000.

A conclusione delle note vicende che hanno riguardato le risposte da parte degli interessati alla richiesta dell'INPS, e alla possibilità di produrre l'autocertificazione, alla data del 15 maggio 2002 sono stati posti in pagamento complessivi 1.515.278 trattamenti, e cioè gli originari 610.000 nonché nuove 905.278 posizioni, ivi compresi 260.740 trattamenti la cui riscossione è subordinata alla presentazione della ricordata autocertificazione.

Ovviamente il dato quantitativo suddetto (sia per numero che per spesa) non è definitivo poiché, appunto, ai fini dell'applicazione effettiva dell'art.38 occorrerà attendere le autocertificazioni in questione e le verifiche dei dati reddituali 2002, dalle quali potrebbe scaturire la decadenza dal beneficio di parte dei percettori.

Occorre, peraltro, sottolineare che nei numeri suddetti non sono computati i richiedenti "autonomi" rispetto alle procedure attivate dall'INPS.

La provvidenza introdotta dalla finanziaria 2002 si sovrappone ai trattamenti sopraindicati, la cui normativa resta, però, in vigore per coloro che non hanno il prescritto requisito di età, rendendo, così, ancor più complicata e meno trasparente la congerie di leggi che regolano questo settore dell'ordinamento pensionistico/assistenziale. In tale contesto si esaminano le tipologie che, come detto, comunque restano in vigore.

1. Trattamento minimo e maggiorazioni sociali delle pensioni.

Il pensionato IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), la cui prestazione derivante dal calcolo dei contributi accreditati è di importo inferiore al minimo annuale (per il 2002 pari a 5.104,97 euro annuali), del Fondo pensione lavoratori dipendenti riceve l'integrazione a carico dello Stato fino a raggiungere tale limite.

Detta integrazione spetta a condizione che il pensionato abbia il requisito anagrafico sopra precisato (70 anni ovvero l'età inferiore derivante dal *bonus* contributivo), e che il reddito personale e quello cumulato del coniuge non superino per il 2002, rispettivamente, 10.209,94 e 20.419,88 euro annuali relativamente alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

L'integrazione è riconosciuta nell'anno 2002 in misura intera se il reddito personale non supera i 5104,97 euro e parziale tra i 5104,97 e 10209,94 euro; con riferimento al reddito coniugale l'erogazione è intera in caso di reddito fino a 15.314,91 euro annuali e ridotta tra 15.319,92 e 20.419,98 euro.

Per i titolari coniugati, l'erogazione in questione non è attribuita qualora il reddito personale supera i predetti limiti anche se il reddito cumulato è inferiore; altrettanto avviene qualora il reddito individuale è inferiore all'entità stabilita, ma il livello economico cumulato eccede il relativo limite.

I proventi da computare ai fini dei predetti limiti reddituali sono indicati nell'all.5.

L'integrazione degli assegni di invalidità è, invece, subordinata, per il 2002, al limite annuale personale di 9.114,82 euro e coniugale di 13.672,23 euro.

Infine è prevista una maggiorazione sociale in favore degli ultrasessantenni titolari di pensione al minimo o ultrasessantacinquenni ovvero ultrasettantacinquenni in possesso di redditi non superiori a dati limiti individuali determinati in base ad un calcolo complicato (cfr. all. 6a e 6b)

All'integrazione del trattamento minimo e alla suddetta maggiorazione si aggiunge quella prevista dall'art.38, la quale assorbe le predette attribuzioni economiche sussistendo i requisiti per la sua applicazione; in caso contrario (es. assenza del requisito di età) continuano a vigere l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale.

In sede di previsione del numero dei possibili beneficiari e del relativo onere, mancando, come detto, il quadro completo dei dati reddituali, sono stati valutati comunque potenziali percettori della maggiorazione ex art. 38 circa 530.000 titolari con una attribuzione

media annua di circa 420.000 lire (e cioè circa 32.300 lire per 13 mensilità).

Complessivamente dovrebbero percepire la vecchia e la nuova maggiorazione sulle pensioni minime circa 1.470.000 pensionati con un aumento medio annuo dei minimi di circa 680.000 lire (e cioè circa 52.000 lire per 13 mensilità).

Circa il 40% dei beneficiari dovrebbe essere costituito da pensionati-lavoratori autonomi e il 60% da pensionati-lavoratori subordinati.

Il costo del miglioramento concernente la maggiorazione della L.448 ai pensionati IVS è determinato in circa 1.000 miliardi di lire.

2. Assegno sociale

Spetta ai cittadini italiani di 65 anni di età ed è subordinato alla mancanza di reddito ovvero al possesso di un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, considerando a tal fine anche la situazione economica del coniuge.

Per il 2002 l'importo massimo mensile dell'assegno sociale è di 350,57 euro.

Il conteggio per il riconoscimento del diritto all'importo intero ovvero ridotto in riferimento ai correlativi limiti di reddito individuale e coniugale è dettagliato nell'all.7

Questi requisiti reddituali concernono l'anno cui si riferisce l'assegno sociale. Di conseguenza il titolare della prestazione deve produrre all'INPS una dichiarazione di reddito presunto sulla base di quello conseguito nell'anno precedente.

Nell'anno successivo l'ente previdenziale provvede all'eventuale conguaglio.

Ai fini del calcolo del reddito concorrono i redditi precisati nell'all.7.

Continua a trovare applicazione l'erogazione della maggiorazione ai titolari di assegno sociale ultrasessantacinquenni e una diversa misura a quelli ultrasettantacinquenni in relazione al reddito individuale e coniugale come precisato nel complicato calcolo riportato negli all. 8a e 8b.

Detta maggiorazione è ora assorbita, qualora sussistano i prescritti requisiti, dal trattamento della L.448/2001, restando ovviamente autonoma qualora quest'ultimo non spetti.

3. Pensione sociale.

Tale prestazione, sostituita dal 1996 dall'assegno sociale di cui al precedente punto 2, continua a spettare a coloro che ne sono diventati titolari entro il 1995.

Per il 2002 l'importo massimo mensile della pensione sociale è di 288, 91 euro.

Per il conteggio concernente il riconoscimento del diritto all'importo intero ovvero ridotto in riferimento ai correlativi limiti di reddito individuale o coniugale si rinvia all.9.

Ai fini di cui sopra vanno computati i proventi riportati nell' all.9.

E' prevista una maggiorazione di una certa entità per i pensionati ultrasessantacinquenni o di diversa misura per gli ultrasettantacinquenni in relazione al reddito individuale e coniugale come precisato nel complicato calcolo riportato negli all. 10a e 10b.

Detta maggiorazione è ora assorbita, sussistendo i prescritti requisiti del trattamento della L.448/2001, restando ovviamente autonoma qualora quest'ultimo non spetti.

Per il riconoscimento dell'integrazione stabilita dall'art.38 si applica anche a questa categoria di titolari la riduzione anagrafica in presenza di anzianità contributiva, tenendo presente, però, che quest'ultima risulta in via generale inesistente o quantomeno esigua.

Il numero dei possibili percettori del beneficio introdotto dalla L.448/2001 con riferimento alla tipologia di cui ai punti 2 e 3 è stimato, mancando, come detto, il quadro completo dei dati reddituali 2001, in 158.000, con un'attribuzione media annua di circa 1.830.000 (e cioè circa 141.700 lire per 13 mensilità).

Complessivamente dovrebbero percepire la vecchia e la nuova maggiorazione dell'assegno e della pensione sociale circa 538.000 titolari con un aumento medio annuo di 3.150.000 (e cioè circa 242.000 per 13 mensilità).

4. Trattamento in favore degli invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti e pensionati di invalidità.

Queste categorie hanno diritto alla prestazione prevista qualora non vengano superati dati limiti di reddito personale non essendo fissato un livello coniugale. La casistica degli importi e dei correlativi limiti di reddito è molto dettagliata per tipologia di invalidità, età, ecc. per cui non si riporta in allegato alcuna delle tantissime tabelle esistenti.

I titolari in questione hanno diritto alla maggiorazione prevista dalla legge finanziaria 2002 rispettando i limiti di reddito in precedenza indicati, mentre il requisito di età risulta fissata a 60 anni.

Secondo le stime dell'INPS dovrebbero fruire del beneficio ex art. 38 131.000 titolari del trattamento assistenziale, con un aumento medio annuo di 4.000.000 (e cioè circa 307.000 lire per 13 mensilità).

VALUTAZIONI

Dall'esposizione che precede emergono alcune considerazioni, alcune delle quali richiedono soluzioni di carattere tecnico-giuridiche altre di natura politica.

a) Data base.

I dati, pur cospicui, contenuti nel Casellario centrale dei pensionati e nella banca dati dei pensionati non sono sufficienti a fornire la dimensione reale dei soggetti destinatari della maggiorazione ex art.38 in quanto:

1. l'aggiornamento del Casellario è al 31 ottobre 2001;
2. mancano nel Casellario informazioni puntuali sull'anzianità contributiva posseduta dagli iscritti con riferimento soprattutto alle cosiddette "posizioni silenti". Di conseguenza non può che essere stimato il numero di coloro che potranno beneficiare della nuova maggiorazione per effetto della riduzione del coefficiente di età;
3. i dati reddituali in possesso del sistema previdenziale non riguardano il 2002 e per di più sono parziali fino al 2001. Infatti sono pervenuti all'INPS 5,3 milioni di certificati RED rispetto a 7 milioni attesi: mancano, perciò, 1,7 milioni di certificati, (circa il 24,2%). Ciò comporta che la ricordata già avvenuta liquidazione dell'integrazione fino ad 1 milione potrebbe non spettare a tutti i circa 610.000 percettori in precedenza indicati in relazione all'effettiva condizione economica del percettore.

Per i potenziali destinatari occorrerà attendere, invece, le consistenze reddituali presuntive.

Al riguardo, pertanto, vanno sottolineate due esigenze e, quindi, due misure risolutive.

La prima concerne l'istituzione - già evidenziata dal CNEL nel documento sulla previdenza obbligatoria approvato il 28 giugno 2001 - del Casellario centrale degli attivi, omologo a quello dei pensionati, che consentirebbe di conoscere per tutte le misure di politica previdenziale l'intera posizione contributiva dei lavoratori con riferimento all'anzianità maturata in qualsiasi gestione pensionistica, dando soluzione anche al problema delle ricordate "posizioni silenti".

La seconda attiene alla sfasatura temporale tra dati reddituali conosciuti (in quanto debitamente comunicati) e decorrenza dei trattamenti previdenziali/assistenziali. L'attribuzione di questi ultimi è subordinata alle condizioni economiche dell'interessato relativamente all'anno di corresponsione dei trattamenti stessi. E' evidente, perciò, l'impossibilità di correlare con certezza l'attribuzione di un importo ad un reddito necessariamente presuntivo.

Questa criticità è stata già segnalata dall'INPS (ordine del giorno del 13 novembre 2001 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto) agli organi competenti per l'adozione degli opportuni correttivi, ma nessuna iniziativa è stata ancora intrapresa.

b) Requisito di età

L'individuazione dei destinatari in base all'età, dal momento che non appare coerente con l'obiettivo della legge (incremento del reddito dei meno abbienti) rende non equa l'esclusione dei meno anziani a parità di scarso reddito.

La situazione di bisogno deve essere trattata al stessa stregua (così come sostenuto dalla Corte costituzionale), e quindi la selezione effettuata dall'art.38 sembra presentare profili di illegittimità costituzionale.

Forse sarebbe stato opportuno prevedere un sistema di condizioni diverso.

c) Misura della prestazione

La fissazione di un importo uniforme da parte dell'art.38, valido nei confronti di tutti i titolari dei diversi trattamenti, sembra non tener conto della condizione dei titolari di trattamento pensionistico il cui importo a calcolo può essere spesso proporzionalmente abbastanza superiore al minimo anno pensionistico. Costoro ricevono un aumento inferiore a quello attribuito ai titolari di trattamenti assistenziali.

Come indicato in precedenza per i primi il miglioramento medio annuo è pari a 680.000 lire e a 3.150.000 lire per i secondi.

Ma i titolari di pensione hanno conseguito la pensione di vecchiaia avendo maturato l'anzianità contributiva prescritta il cui valore sostanziale non è compensato dalla riduzione standard anagrafica prevista sempre dall'art. 38.

Da ciò consegue che la partecipazione contributiva del lavoratore al trattamento pensionistico ha scarso rilievo ai fini dell'attribuzione del trattamento economico da parte dell'ordinamento statuale.

Sarebbe stato necessario distinguere le categorie dei beneficiari anche ai fini della separazione della previdenza/assistenza.

d) Complessità normativa

Va sottolineata la necessità di una profonda revisione della continua stratificazione della disciplina legislativa delle prestazioni di che trattasi che complicano enormemente l'operatività degli istituti previdenziali e gli adempimenti da parte degli aventi diritto, con conseguenti notevoli oneri di sistema e mancata trasparenza degli obiettivi perseguiti dal legislatore.

Esempi di tale diseconomico sistema sono le diverse tipologie reddituali da conteggiare ai fini dei limiti economici fissati per il diritto

alla prestazioni (solo alcuni esempi sono contenuti in diversi allegati) e l'articolato sistema degli importi di base e della relativa maggiorazione delle prestazioni stesse (basta l'esempio delle maggiorazioni degli assegni sociali e gli importi per gli invalidi, per i quali le tabelle sono distinte anche per anno di nascita, invalidità, ecc.). Questo macroscopico apparato finisce, peraltro, per differenziare di pochissimo valore le diverse prestazioni, con oneri, però, assai rilevanti.

L'art. 38 costituisce l'occasione per una semplificazione e trasparenza di previsioni legislative e di procedure operative, che rendano effettivamente positivo il rapporto costi/benefici.

Per l'intanto si potrebbe iniziare con l'unificazione, per tutte le prestazioni, dei redditi computabili, per passare, poi, fino a determinati importi, alle tipologie in esame.

Le maggiori uscite sarebbero compensate dai risparmi sui costi di gestione di un inestricabile apparato burocratico.

e) Limiti di reddito

Come detto, la maggiorazione spetta a coloro che abbiano per il 2002 un reddito individuale annuo inferiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire) e coniugale inferiore a 11.271,59 euro (21.824.000 di lire).

Il rapporto tra reddito individuale e quello coniugale, così come previsto per altre prestazioni, avrebbe potuto essere stabilito nella proporzione di 1 a 2.

I proventi ricompresi in tale limite sono indicati nell'all.3, risultando esclusa la casa di abitazione.

Per le categorie individuate dalla L. 448/2002 (in possesso di redditi inferiori al minimo vitale) la proprietà della casa di abitazione costituisce un elemento rilevante del livello economico e la cui mancanza incide notevolmente sui fabbisogni del pensionato.

Non appare, perciò, congruo con l'obiettivo del legislatore di aumentare i trattamenti sotto il "minimo vitale" la mancata previsione di qualsiasi misura compensativa in favore degli altri soggetti privi di reddito immobiliare.

Peraltro va sottolineato che il costo di detta esclusione, secondo quanto stimato dai competenti organi istituzionali, ammonta a 1000 miliardi di lire.

f) Perequazione

Si è già ricordato il limite di reddito annuale di 6.713,98 euro è adeguato limitatamente alla quota del trattamento minimo del Fondo pensioni

Sembrerebbe opportuno, considerando le finalità della norma, prevedere l'adeguamento dell'intero importo.

g) Copertura finanziaria

Lo stanziamento previsto nella legge 448/2001 copre, secondo la tabella tecnica allegata alla relazione al disegno di legge, anche le variazioni del numero dei beneficiari della maggiorazione.

Se si fosse reso tempestivamente disponibile il quadro dei potenziali destinatari della maggiorazione in questione, la previsione dei beneficiari, sarebbe stata più puntuale e quindi si sarebbe potuto conseguire l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Invero soltanto nella fase finale di approvazione del provvedimento l'originaria delega ai ministeri competenti è stata sostituita da una individuazione cogente delle categorie interessate dal beneficio.

Infine l'assetto fissato dalla legge finanziaria 2002 si rifletterà negativamente sulla "complessità" dei bilanci previdenziali rispetto ai due segmenti della previdenza ed assistenza sociale. La separazione tra questi due settori tarda ad essere realizzata nonostante le ripetute sollecitazioni dell'INPS al riguardo, perpetuandosi, così, l'impossibilità di evidenziare la vera consistenza della dimensione pensionistica (cfr., da ultimo, la relazione allegata alla delibera del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'INPS n°31 del 21 dicembre 2001 di approvazione del Bilancio preventivo 2002 dell'Istituto).

Le risorse contenute nell'art.38, secondo le stime e le valutazioni effettuate dalla Ragioneria dello Stato hanno la distribuzione riportata nell'all.11.

h) Sanatoria

L'art.38 contiene anche la sanatoria totale o parziale degli indebiti di prestazioni previdenziali e assistenziali relativi a circa 700.000 percettori per un importo complessivo stimato intorno a 1.300 miliardi.

A parte l'articolazione dell'abbuono e della regolarizzazione in relazione a diverse fasce di reddito, occorre sottolineare che il nuovo condono consegue almeno parzialmente dalla ricordata sfasatura temporale tra i redditi comunicati al sistema previdenziale e la decorrenza dei trattamenti in questione.

Infine la sanatoria dovrebbe essere estesa anche ai pensionati di enti diversi dall'INPS, non essendo legittima l'esclusione di tali pensionati.

Allegato 1.

Legge n. 448/2001

Art.38.

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Allegato 2

SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE	ANNI RIDUZIONE ETA' DI	ETA' DALLA QUALE SPETTA L'AUMENTO
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Allegato 3

	TIPOLOGIA dei REDDITI da considerare ai fini della maggiorazione ex art.38 l. n° 448/2001	Redditi anno 2002
1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, Indennità di mobilità, Indennità di disoccupazione, ecc.	
2	Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata	
3	Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa	
8	Pensioni dirette erogati da Stati esteri Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri	
9	Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri	
10	Eventuali pensioni non elencate dall'INPS nella Richiesta RED	
14	Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.	
15	Redditi di partecipazione in società e imprese	
16	Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)	
17	Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)	
19	Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)	
20	Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)	
21	Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)	
27	Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF	
28	Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti e l'indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati)	

Allegato 4

Numero dei titolari dei trattamenti in questione ai quali è stata inviata la richiesta dei dati reddituali ai fini dell'attribuzione della maggiorazione ex art.38.

REGIONI	NUMERO
VENETO	126.762
ABRUZZO	57.014
BASILICATA	28.013
CALABRIA	80.866
CAMPANIA	177.542
EMILIA ROMAGNA	103.269
FRIULI VENEZIA GIULIA	36.915
LAZIO	151.340
LIGURIA	49.694
LOMBARDIA	191.751
MARCHE	57.699
MOLISE	17.919
PUGLIA	105.404
SARDEGNA	48.623
SICILIA	186.058
TOSCANA	101.909
TRENTINO ALTO ADIGE	25.953
UMBRIA	26.199
VALLE D'AOSTA	2.495
TOTALE	1.575.425

Allegato 5

Integrazione al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

REDDITI DA CONSIDERARE

A - REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

- 1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.
- 3 Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa
- 4 Pensioni INPS
- 6 Pensioni altri Enti
- 8 Pensioni dirette erogate da Stati esteri
Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
- 15 Redditi di partecipazione in società e imprese
- 19 Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)
- 20 Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale ecc.)
- 21 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso ad esempio con compagnie di assicurazione)

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI

Anno 2002

ANNO 2002

IMPORTI		
Età	2002	
Da 60 anni	mensile	25,83
	annuo	335,79
Da 65 anni	mensile	82,64
	annuo	1.074,32
Da 70 anni	mensile	82,64
	annuo	1.074,32
Da 75 anni	mensile	92,97
	annuo	1.208,61

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua

B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).

	2002
TM	5.104,97
AS	4.557,41

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A - (RP + P)] : 13

[B - (RF + RP + P)] : 13

RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.

RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.

P: importo della pensione spettante nell'anno.

**MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI**

redditi da considerare

A – redditi del titolare della pensione

1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.
2. Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata
3. Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa
4. Pensioni INPS
5. Arretrati anni precedenti pensioni INPS
6. Pensioni altri Enti
7. Arretrati anni precedenti pensioni altri Enti
8. Pensioni dirette erogate da Stati esteri
Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
9. Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri
14. Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.
15. Redditi di partecipazione in società e imprese
16. Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)
17. Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
18. Redditi della casa di abitazione (senza considerare la detrazione fiscale)
19. Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)
20. Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)
21. Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)
22. Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale
23. Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi
25. Prestazioni ai minorati civili
26. Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-1918
27. Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF
28. Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti)

I

B – REDDITI DEL CONIUGE

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare.

Allegato 7**Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995**

Assegni sociali. Limiti sociali e determinazione dell'importo mensile				
Anno	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2002	Zero $\geq 4.557,41$ $< 4.557,41$	350,57 Zero $(4.557,41 - RP) / 13$	Zero $\geq 9.114,82$ $< 9.114,82$	350,57 Zero $(9.114,82 - RC) / 13$

n.b.: valori espressi in Euro.

REDDITI DA CONSIDERARE**A - REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE**

- 1** Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.
- 3** Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa
- 4** Pensioni INPS
- 6** Pensioni altri Enti
- 8** Pensioni dirette erogate da Stati esteri
Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
- 14** Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.
- 15** Redditi di partecipazione in società e imprese
- 19** Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)
- 20** Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)
- 21** Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)
- 22** Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale
- 23** Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi
- 24** Pensioni di guerra
- 25** Prestazioni ai minorati civili
- 27** Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF
- 28** Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti e l'indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati)
- 29** Ammontare dell'IRPEF pagata nell'anno in relazione ai redditi indicati ai righi precedenti

B - REDDITI DEL CONIUGE

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare

Allegato 8a

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE Anno 2002

IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE			
Età	2002 no diritto a 516,46		2002 si diritto a 516,46
Da 65 anni	mensile	12,92	237,33
	annuo	167,96	3.085,29
Da 70 anni	mensile	12,92	237,33
	annuo	167,96	3.085,29
Da 75 anni	mensile	20,66	237,33
	annuo	268,58	3.085,29
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE - A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo - B - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) o AS per 2002.			
2002			
AS		4.557,41	4.557,41
TM		5.104,97	4.557,41
IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE - L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ - RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. - RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. - AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.			

Allegato

8/b

Aumento assegno sociale
Redditi da considerare in aggiunta a quelli dell'allegato 7

Anno 2002

	TIPOLOGIA dei REDDITI
2	Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata
9	Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri
16	Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc)

Pensione sociale

Anno 2002

PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO				
MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
euro				
2002	ZERO	$\leq 9.186,50$	Zero	288,91
	$\geq 3.755,83$	qualunque	288,91	zero
	$< 3.755,83$	$\geq 12.942,3$	288,91	zero
	$< 3.755,83$	$\leq 9.186,50$	RP/13	
	$< 3.755,83$	$9.186,50 \text{ e } < 12.942,33$	RP / 13 (*) oppure (RT - 9.186,50) / 13 (*)	
(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo				

REDDITI DA CONSIDERARE

A - REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

- 1** Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.
- 2** Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata
- 3** Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa
- 4** Pensioni INPS
- 5** Arretrati anni precedenti pensioni INPS
- 6** Pensioni altri Enti
- 7** Arretrati anni precedenti pensioni altri Enti
- 8** Pensioni dirette erogate da Stati esteri
- 9** Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
- 9** Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri
- 15** Redditi di partecipazione in società e imprese
- 16** Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)
- 17** Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
- 19** Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)
- 20** Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)
- 21** Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)
- 22** Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale
- 23** Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare escluso il rigo 28

**MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE SOCIALE
Anno 2002**

IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
Età		no diritto a 516,46	si diritto a 516,46	
Da 65 anni	mensile	77.47	mensile	227,55
	annuo	1.007,11	annuo	2.958,15
Da 70 anni	mensile	77.47	mensile	227,55
	annuo	1.007,11	annuo	2.958,15
Da 75 anni	mensile	85,22	mensile	227,55
	annuo	1.107,86	annuo	2.958,15

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE	
- A - Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo - B - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) o AS per 2002.	
2002	
PS	3.755,83
TM	5.104,97
AS	4.557,41

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE	
L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.	
[A - (RP + PS)] : 13 [B - (RF + RP + PS)] : 13	
- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. - RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. - PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 euro (lire 10.000).	

MAGGIORAZIONE PENSIONE SOCIALE

redditi da considerare in aggiunta a quelli dell'all. 9

	TIPOLOGIA dei REDDITI
14	Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.
26	Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-1918

anno 2002

Allegato 11

COSTO TOTALE DEL PROVVEDIMENTO: 4.200 miliardi (2.169 mln Euro)

	Numero Beneficiari	Aumento medio annuo (in c.t.)		Costo totale (in c.t.)	
		Lire	Euro	Mld/Lire	Mln/Euro
Pensionati IVS con età >= 70 anni (inclusi beneficiari "bonus contributivo")	1.470.000	680.000	351,2	1.000	516
Pensionati sociali e percettori di assegno sociale con età >= 70 anni (inclusi beneficiari "bonus contributivo")	538.000	3.150.000	1.626,8	1.700	878
Invalidi totali, ciechi assoluti e titolari di pensione di inabilità con età compresa tra 60 e 70 anni	131.000	4.000.000	2.065,8	525	271
<u>Totale</u>	2.139.000			3.225	1.665
Abolizione rilevanza reddito "prima casa"	1.350.000	720.000	371,8	945	504
<u>Totale</u>				4.200	2.169